ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PERCORSO FORMATIVO SU DOGANE E ACCISE

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Requisiti e benefici dell'autorizzazione, procedura di audit ed iter autorizzativo, mantenimento dei requisiti dell'autorizzazione, obbligo di automonitoraggio e notifica fatti aziendali.

Fabio Gargiulo

22 novembre 2022

La storia dell'A.E.O.

L'AEO nasce inizialmente come *certificazione doganale,* come disposto dal Reg. CE 648/2005 (che modificava il Reg. CE 2913/92 – Codice Doganale Comunitario).

La certificazione AEO è stata introdotta nella Comunità Europea nel 2008, sulla scia del programma di sicurezza americano «C-TPAT» (Customs Trade Partnership Against Terrorism), creato dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 per garantire la sicurezza delle merci introdotte negli USA.

Dal 1° Maggio 2016, con l'introduzione del nuovo Codice Doganale dell'Unione Reg. (UE) 952/2013 (CDU), la certificazione AEO è diventata vera e propria autorizzazione, necessaria per il rilascio di altre autorizzazioni o facilitazioni in dogana.

Cos'è l'autorizzazione A.E.O. ?

L'A.E.O. è **un'autorizzazione** rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, dopo un audit, che attesta l'affidabilità dell'operatore economico nello svolgimento delle operazioni doganali.

L'operatore ritenuto affidabile (AEO) può beneficiare di varie agevolazioni su tutto il territorio comunitario ed ottenere una corsia preferenziale nello svolgimento degli adempimenti doganali

Dal 1° maggio 2016 l'autorizzazione AEO assume un ruolo centrale nella nuova legislazione doganale non solo come status comunitario essenziale per gli operatori ma anche per i risvolti connessi all'accesso ad altre autorizzazioni o semplificazioni del CDU (Codice Doganale dell'Unione 952/2013).

Le tipologie di autorizzazione AEO

(art. 38 CDU n. 952/2013)

- **AEO – Semplificazioni doganali (AEO-C)**
  consente al titolare di beneficiare delle semplificazioni previste dalla normativa doganale.

- **AEO – Sicurezza (AEO-S)**
  consente al titolare di beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale.

- **Autorizzazione Combinata AEOC+AEOS (AEOF)**
  Consente di beneficiare sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza.

I vantaggi dell'autorizzazione AEO

Un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controllo fisici e documentali rispetto ad altri operatori» (art. 24, p.6 RD 2446 del 2015).

Infatti L'AEO beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici sia per quanto riguarda i controlli doganali sia per la richiesta di altre agevolazioni a seconda del tipo di autorizzazione concessa (AEOC – AEOS).

I benefici AEO per tipologia di autorizzazione

Vantaggio	AEOC	AEOS	Riferimento
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali	X		Articolo 38, paragrafo 5, CDU
Minori controlli fisici e documentali -inerenti alla sicurezza -inerenti ad altra normativa doganale	X	X	Articolo 24, paragrafo 1, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza)		X	Articolo 24, paragrafo 2, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali -inerenti alla sicurezza -inerenti ad altra normativa doganale	X	X	Articolo 24, paragrafo 3, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo	X	X	Articolo 24, paragrafo 4, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali	X	X	Articolo 24, paragrafo 4, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Vantaggi indiretti	X	X	
Riconoscimento reciproco con i paesi terzi		X	Accordi di riconoscimento reciproco (ARR) Articolo 38, paragrafo 7, CDU

I benefici dell'AEO nel nuovo CDU 952/2013

Benefici diretti ed indiretti dell'autorizzazione A.E.O.

Benefici diretti – parte I

- riduzione dei controlli fisici e documentali fino al max 90% (AEO-F);
- accesso agevolato alle semplificazioni doganali (le condizioni già verificate in sede di AEO non vengono nuovamente riesaminate dall'Ufficio);
- trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per essere sottoposte a controllo;
- approvazione di un luogo alternativo per il controllo doganale, se più vantaggioso rispetto all'ufficio doganale competente ;
- riduzioni dei controlli a posteriori (verifiche Intra e Plafond IVA, revisioni d'accertamento, riscontri sommari a destino per il regime del transito);
- autorizzazione ad utilizzare dichiarazioni doganali semplificate (numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie di entrata e uscita);
- esonero prestazione garanzia per l'introduzione delle merci nel deposito doganale ed IVA;
- esonero dall'obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA);
- sdoganamento telematico H23 (dalle 1 alle 24) tutti i giorni per le operazioni di esportazione e di export abbinato a transito e conoscere subito l'esito delle merci svincolabili con cod. CA;

Benefici diretti - parte II

- esercizio della rappresentanza doganale in Stato membro diverso da quello di stabilimento (18.3 CDU);
- sdoganamento centralizzato (art. 179, par. 2, del CDU), su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare presso l' ufficio doganale di competenza una dichiarazione doganale per le merci presentate in un altro ufficio doganale della UE;
- garanzia globale con ammontare ridotto (al 50 o 30%) per le obbligazioni doganali esistenti o esonero dalla garanzia per obbligazioni potenziali (95.1 e 95.2 del CDU e 84 RD 2015/2446;
- luogo approvato (*dogana presso l'operatore*) per la presentazione delle merci e custodia temporanea (115 RD);
- destinatario autorizzato per le operazioni in convenzione T.I.R. (187 RD);
- autorizzazione per semplificazioni relative al Transito (191 RD);
- autorizzazione per i regimi speciali (art. 211 p.3b, art. 214 p. 2 e art. 223 p.2 CDU);
- autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia (art. 148 p. 2 , 4 CDU).

Benefici indiretti

- migliori relazioni con le autorità doganali;
- un referente locale AEO/Client Coordinator (punto di contatto presso l'Ufficio doganale competente che assicura un supporto continuo e quotidiano all'utenza AEO);
- maggiore velocità nelle spedizioni;
- maggiore competitività negli scambi internazionali;
- essere riconosciuti partner sicuri ed affidabili;
- acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione di quelli esistenti;
- aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della logistica;
- diminuzione dei problemi legati alla sicurezza;

Estensione dei benefici dell'AEO

- Accordi di Mutuo Riconoscimento con Paesi extra UE:

  Tale accordi sono finalizzati ad incrementare la sicurezza della catena logistica internazionale ed applicare anche nei Paesi extra UE le facilitazioni previste nell' Unione per gli operatori AEO.

  Accordi sottoscritti:

  Norvegia, Svizzera, Giappone, Stati Uniti, Cina, Canada e Andorra.

  Vantaggi degli accordi:

  - minori controlli relativi alla sicurezza;
  - trattamento prioritario allo sdoganamento.

- Programma ENAC

  Il Regolamento di esecuzione n. 889/2014 della Commissione del 14 agosto 2014 prevede il riconoscimento dei requisiti di sicurezza comuni nell'ambito del programma di **Agente Regolamentato** (RA) e di **Mittente Conosciuto** (KC) di competenza dell'Autorità Nazionale dell' Aviazione Civile (ENAC) e del programma di Operatore Economico Autorizzato (AEO) gestito dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi può richiedere l'autorizzazione AEO?

La richiesta dell'autorizzazione AEO è facoltativa, non sussiste alcun obbligo per gli operatori economici.

Possono presentare istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione AEO tutti gli operatori economici**, stabiliti nel territorio doganale dell'Unione Europea,** che a diverso titolo compiono attività economiche connesse alla normativa doganale e che intendono beneficiare delle agevolazioni previste per l'AEO.

A titolo esemplificativo possono presentare istanza:

- Esportatori ;
- Importatori;
- Case di spedizioni;
- Gestori di depositi;
- Agenti doganali;
- Trasportatori;
- Produttori di merci, ecc.

Chi non può richiedere l'autorizzazione AEO?

Ai sensi dell'articolo 5, punto 5 del CDU 952/2013, per "operatore economico" si intende *"una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale."*

Pertanto è precluso il rilascio di un'autorizzazione AEO qualora l'attività del richiedente riguardi esclusivamente **beni in libera circolazione** (e quindi comunitari) o non sia connessa in alcun modo alla normativa doganale.

AEO – L' iter per la richiesta dell'autorizzazione

Modulistica

1) Istanza di autorizzazione AEO - art. 38 del Reg. (UE), dal 1° ottobre 2019 deve essere presentata elettronicamente tramite il portale EU Generic Trader Portal (GTP) raggiungibile al seguente URL https://customs.ec.europa.eu/gtp/;

2) Questionario di autovalutazione - allegato 1a TAXUD/B2/047/2011- Rev.6 (obbligatorio dal 01/05/2016 a seguito introduzione CDU).

La modulistica è presente sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente indirizzo:*https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/modulistica-aeo*.

Dove presentare l'istanza ?

L'istanza deve essere presentata presso l' Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l'operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto dell' AEO.

Dove presentare l'istanza ? (caso particolare)

Multinazionali e stabili organizzazioni

Il principio generale è che la domanda deve essere presentata allo Stato membro che ha la migliore conoscenza delle attività doganali del richiedente.

In alcuni casi le imprese multinazionali operano tramite soggetti giuridici distinti in diversi Stati membri, mentre in altri casi esse operano attraverso stabili organizzazioni.

In questo caso vale il principio che ogni soggetto giuridico autonomo deve presentare la propria domanda.

L'articolo 5, punto 32 del CDU definisce una "**stabile organizzazione**" come "*una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona*".

Va osservato che, a norma dell'articolo 5, punto 31, lettera b), del CDU 952/2013, una stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo.

In questo questo caso l'art. 26 del RD (2015/2446) consente alla «casa madre» di presentare un'unica istanza per tutte le stabili organizzazioni presenti nei diversi stati membri. La Dogana competente per la casa madre si occuperà di chiedere alle altre dogane UE di effettuare audit presso le varie stabili organizzazioni.

AEO – condizioni preliminari per l'accettazione dell'istanza

Art. 11 R.D. UE n. 2015/2446

- Richiedente stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
- Richiedente registrato presso l'autorità doganale (EORI);
- Assenza di revoca di un'autorizzazione AEO nei tre anni precedenti l'istanza.

AEO – I tempi dell'istruttoria autorizzativa

- ✓ Le autorità doganali competenti adottano una **decisione** e la notificano al richiedente entro 120 giorni dalla data di accettazione dell'istanza.

- ✓ Se necessario, il termine può essere prorogato di 60 giorni di calendario.

Gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane provvedono direttamente all'emissione dell'autorizzazione AEO richiesta.

In base ai risultati dell'audit il livello di affidabilità attribuito all'operatore può essere di 2 tipi:

- Affidabilità **(A)** con riduzione dei controlli dal 10% al 50%

- Affidabilità **(AA)** con riduzione dei controlli dal 51% al 90%

I criteri per la concessione dell'autorizzazione AEO (art. 39 lett. a-b-c-d-e, del CDU 952/2013)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione AEO, l'Ufficio delle Dogane, attraverso l'analisi delle banche dati disponibili e mediante audit presso l'operatore, deve verificare la sussistenza dei seguenti requisiti di affidabilità:

a) conformità - assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente – art. 39 lett.a);

b) alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali - art. 39 lett.b);

c) comprovata **solvibilità finanziaria** (situazione finanziaria sana, per adempiere ai propri impegni, considerando le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata) – art. 39 lett.c);

d) rispetto di **standard pratici di competenza** o **qualifiche professionali** direttamente connesse all'attività svolta (AEOC), con riferimento al ruolo nella catena logistica, organizzazione societaria interna e tipo di attività – art. 39 lett. d);

e) adeguati **standard di sicurezza** (misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento – integrità fisica, controllo accessi, logistica e manipolazioni, personale e partner commerciali) (AEOS) – art. 39 lett. e).

Art. 39 CDU – Criteri per la concessione dell'autorizzazione

a) <u>Conformità</u> – l'art. 39 lett. a) del CDU prescrive l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente.

L'art. 24 del RE 2015/2447 (come modificato dal R.E. 2020/1727 del 18/11/2020) specifica che tali violazioni/reati non devono essere state commesse negli ultimi **<u>tre anni</u>** dalla presentazione dell'istanza, e distingue tra persone fisiche e persone giuridiche:

- se i richiedente è una **<u>persona fisica</u>,** le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte

  a) dal richiedente

  b) se del caso, dall'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

- se i richiedente è una **<u>persona giuridica</u>,** le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte

  a) dal richiedente

  b) dalla persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione

  c) dal dipendente 'responsabile delle questioni doganali del richiedente.

Prima che sia adottata una decisione in merito al rispetto del criterio della «conformità» viene raccomandato alle autorità doganali di confrontare sempre il numero totale di infrazioni commesse dal richiedente con il volume delle operazioni doganali svolte in un determinato periodo.
*Pertanto l'autorità doganale può ritenere rispettato tale criterio se ritiene che l'infrazione rilevata sia di **rilievo trascurabile** rispetto al numero di operazioni e non ha dubbi sulla buona fede del richiedente*.

Per il riscontro della «conformità» l'Ufficio procede a richiedere alla Procura competente territorialmente i certificati del **casellario giudiziale** e dei **carichi pendenti** per tutti i soggetti indicati, oltre al «**Nulla Osta Antimafia**» che viene richiesto alla Prefettura tramite BDNA.

b) *alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali*

- utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
- permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se necessario, relative ai trasporti, all'autorità doganale;
- disporre di un sistema logistico che permetta di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;
- disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali e fraudolente;
- assicurare che l'organizzazione garantisca la corretta gestione della *compliance* alla normativa doganale (conoscenza degli adempimenti doganali);
- disporre di adeguate misure di sicurezza del sistema informatico aziendale (antivirus, firewall, backup, disaster recovery, ecc.).

c) *comprovata **solvibilità finanziaria** (situazione finanziaria sana, per adempiere ai propri impegni, considerando le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata).*

Si intende una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata negli ultimi tre anni.

Per valutare la solvibilità dell'operatore i funzionari, nel corso dell'audit, effettuano un'analisi economica/finanziaria sui bilanci degli ultimi tre anni (o degli esercizi disponibili) prendendo in considerazione soprattutto i parametri sotto riportati (come disposto dalla LIUA – DG port. 384478/RU del 23/08/2022):

- Indice KR (da KR1 a max KR7) o More (da D a AAA);
- Quick ratio (liquidità a pronti)/Passività correnti;
- Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio netto;
- Posizione Finanziaria Netta/margine Operativo Lordo (Ebitda).

Il calcolo della solvibilità secondo le nuove istruzioni fornite dalla LIUA – DG port. 384478/RU del 23/08/2022

	Anno ___	Anno ___	Anno ___	media
KR	3	5	4	**4,0**
MORE (lettere)	BBB	CCC	BBB	**BB**
QR	0,850	0,550	0,950	**0,8**
PFN / PN	0,88	1,95	1,05	**1,3**
PFN / Ebitda	2,5	6,8	2,1	**4,0**

Se questi indici esprimono valori ritenuti almeno «accettabili» secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia, allora la società può essere considerata solvibile.

d) *rispetto di* ***standard pratici di competenza*** *o* ***qualifiche professionali*** *direttamente connesse all'attività svolta (AEOC), con riferimento al ruolo nella catena logistica, organizzazione societaria interna e tipo di attività* *(novità del CDU 952/2013)*

Tale criterio pone **due condizioni alternative** che il richiedente può dimostrare di rispettare con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività doganali, al suo ruolo nella catena logistica e al tipo di attività:

1) Standard pratici di competenza

il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali deve dimostrare di avere:

✓almeno tre anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale (diretta o disporre di un sistema di controllo su fornitori di servizi doganali);

✓possedere uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di standardizzazione (l'Unione europea, attualmente, non ha ancora sviluppato standard applicabili alla materia doganale).

2) <u>Qualifiche professionali</u>

Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali deve aver completato con profitto una formazione doganale coerente e pertinente all'attività esercitata.

Il richiedente, o la persona che si occupa delle questioni doganali, possono dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso:

- patente di spedizioniere doganale;
- possesso di attestazione comprovante il completamento di una specifica formazione relativa ad un corso nelle materie doganali coerente con il proprio ruolo. Tale formazione può essere dimostrata mediante la partecipazione a corsi di formazione erogati dall' Autorità doganale, da un istituto di formazione riconosciuto, da un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalla Dogana o dall'UE);
- se la persona responsabile delle questioni doganali è una persona esterna, il criterio di cui all'art. 39. lett. d, del CDU si ritiene soddisfatto se la persona in questione è un AEOC, di cui all'art. 38, par.2, lett a) del CDU.

e) *adeguati* ***standard di sicurezza*** *(misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento – integrità fisica, controllo accessi, logistica e manipolazioni, personale e partner commerciali) (solo per AEOS)*

L'operatore economico deve garantire appropriate norme di sicurezza:

- gli edifici sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro le intrusioni illecite;
- sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire accessi illegali nelle zone di carico/scarico e stoccaggio delle merci (vigilanza, allarmi, controllo ingressi, badge dipendenti, ecc.);
- vengono adottate misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;
- l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, controlli periodici sui precedenti penali dei dipendenti destinati ad occupare posti "sensibili" sotto l'aspetto della sicurezza;
- al personale deve essere assicurata la partecipazione fattiva a programmi di sensibilizzazione alla sicurezza delle merci.

Esito attività di audit

1) Esito positivo

L'esito dell'audit viene comunicato all'operatore mediante la consegna di un documento denominato « Referto alla parte»:

- **Referto alla parte**

tale documento viene rilasciato all'operatore a conclusione dell'attività di audit. Tale documento riporta sinteticamente le risultanze dell'audit e le eventuali azioni correttive (non ostative al rilascio) che l'operatore deve applicare.

Il referto di audit, una volta sottoscritto, impegna l'operatore a rispettare le condizioni ed i criteri stabiliti dalle norme (tributarie, doganali, della sicurezza ed amministrative) ed a comunicare all'Ufficio delle Dogane, conformemente all'articolo 23 par. 2 del Reg. UE 952/2013, il sopraggiungere di eventi significativi che possano avere riflessi sull'autorizzazione.

2) Esito negativo

L'Ufficio, prima della predisposizione della relazione conclusiva, comunica al richiedente i risultati dell'attività svolta e gli concede la possibilità di replicare entro 30 giorni (diritto all'ascolto come previsto nel CDU n. 952/2013).

Trascorsi i 30 giorni, in assenza di nuove elementi non considerati precedentemente, l' Ufficio predispone la relazione conclusiva negativa evidenziandone le motivazioni debitamente circostanziate.

Tale relazione viene trasmessa alle strutture centrali dell'Agenzia che provvederanno ad emettere il provvedimento finale di diniego.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico e successiva impugnativa dinnanzi al TAR.

3) Esito momentaneamente negativo

L'autorizzazione non può essere rilasciata in quanto devono essere poste in essere **azioni correttive** di tipo gestionale e/o operativo, indicate dall'Ufficio che ha effettuato il controllo. Tali misure devono essere realizzate entro 6 mesi al massimo. In tal caso l'iter autorizzativo viene sospeso.

Trascorso il tempo richiesto per l'applicazione di tali misure, l'Ufficio effettuerà un secondo audit teso ad accertare che l'operatore si sia adeguato a quanto stabilito in sede di prima verifica.

Anche in questo caso viene redatta una relazione conclusiva circostanziata e motivata, contenente le azioni migliorative che saranno condizione per l'esito positivo del secondo audit.

Adempimenti successivi del Team AEO

- **Modulistica di fine audit** (prot. 166081/RU del 05/06/2020)
  In questi modelli standardizzati vengono descritte tutte le operazioni ed i controlli effettuati durante l'audit AEO (rif. modello di identificazione dell'operatore economico, conformità, scritture contabili, solvibilità, standard pratici o qualifiche professionali, sicurezza).
  Alla fine di ogni modulo il TEAM AEO esprime un giudizio sintetico sul rispetto dei criteri (insufficiente, sufficiente, adeguato, alto, molto alto, eccellente);

- **Compilazione Profilo Correttivo**
  Il team AEO compila il profilo correttivo dell'operatore esprimendo un giudizio su tutti i «criteri ex art. 39 del CDU» oggetto di audit, proponendo alla fine una percentuale di riduzione dei controlli (VM, Revisioni, IVA, Plafond):
  - Affidabilità **(A)** con riduzione dei controlli dal 10% al 50%
  - Affidabilità **(AA)** con riduzione dei controlli dal 51% al 90%

Trasmissione modulistica alla superiore Direzione Territoriale per successiva trasmissione alla Direzione Centrale che emetterà l'autorizzazione richiesta, salvo complicazioni.

Rilascio dell'autorizzazione e validità temporale

Gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane provvedono direttamente all'emissione dell'autorizzazione AEO richiesta.

Un'autorizzazione AEO è valida e riconosciuta in tutti gli Stati membri, senza alcun limite temporale, e diventa efficace il **decimo giorno** lavorativo successivo alla data di rilascio.

L'autorizzazione AEO non è soggetta a limiti temporali.

Contestualmente all'autorizzazione viene emesso anche il logo che l'operatore potrà utilizzare secondo le istruzioni che gli verranno fornite.

Monitoraggio degli Operatori AEO

Il mantenimento dei requisiti viene monitorato con dei **controlli periodici:**

a) Monitoraggio in ufficio, viene effettuato solitamente ogni anno sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati;

b) Monitoraggio con accesso, secondo i nuovi orientamenti AEO deve essere effettuato almeno ogni tre anni presso l'operatore con visite presso i suoi locali, ed è finalizzato a una rilevazione di eventuali elementi di non conformità sopravvenuti dopo il rilascio dello status.

Il monitoraggio si può concludere confermando il mantenimento dello status, con possibilità di convalida o con variazione del livello di affidabilità precedentemente accordato A o AA.

Qualora nel corso dell'accesso si rinvengano elementi e ragionevoli motivi di supporre che le condizioni/criteri non siano più rispettati dal soggetto AEO, si procede al **riesame completo dell'autorizzazione** l'Ufficio può decidere di:

- confermare l'autorizzazione AEO ;
- sospendere l'autorizzazione AEO;
- revocare l'autorizzazione AEO.

Automonitoraggio da parte degli operatori AEO

Con Determinazione Direttoriale prot. n. 166081/RU del 05/06/2020 sono state dettate istruzioni univoche per le attività di audit da porre in essere per il rilascio dell'autorizzazione AEO, per il riesame e per l'automonitoraggio e fornite le connesse modulistiche.

Attività necessarie per la verifica dei requisiti per il mantenimento dello status AEO e che debbono essere effettuate oltre che dall'autorità doganale anche dallo stesso operatore economico il quale monitorando i propri processi aziendali, i sistemi di controllo interno ed i rischi connessi all'attività svolta, può cogliere tempestivamente ogni cambiamento significativo e, conseguentemente, informarne prontamente l'autorità doganale, in ossequio all'obbligo previsto dall'articolo 23 paragrafo 2 del CDU che esplicitamente dispone "*Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima*".

A seguito delle novità introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 24 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2015/2447, riportate nella nota prot. 438400/RU del 04/12/2020, è stata **predisposta la nuova versione** del modello di automonitoraggio che, come noto, deve essere presentato entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Dati UE

AEO	
Autorizzazioni rilasciate (al 2021)	18.090
Autorizzazioni revocate/rinunce	1.914

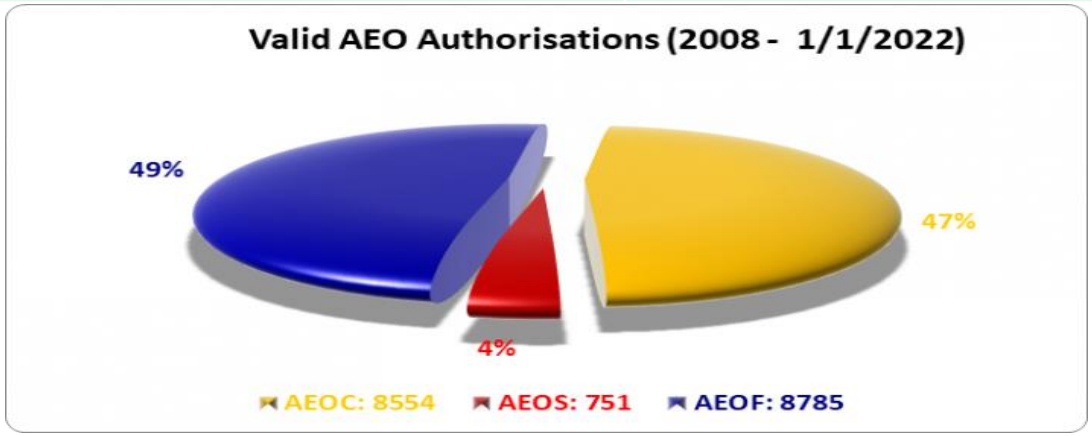

Dati Commissione Europea al 18/11/2022

Istanze AEO per Paesi UE dati al 31/12/2016

L' Italia attualmente è al 4° posto in UE con circa 1.699 autorizzazioni AEO rilasciate.

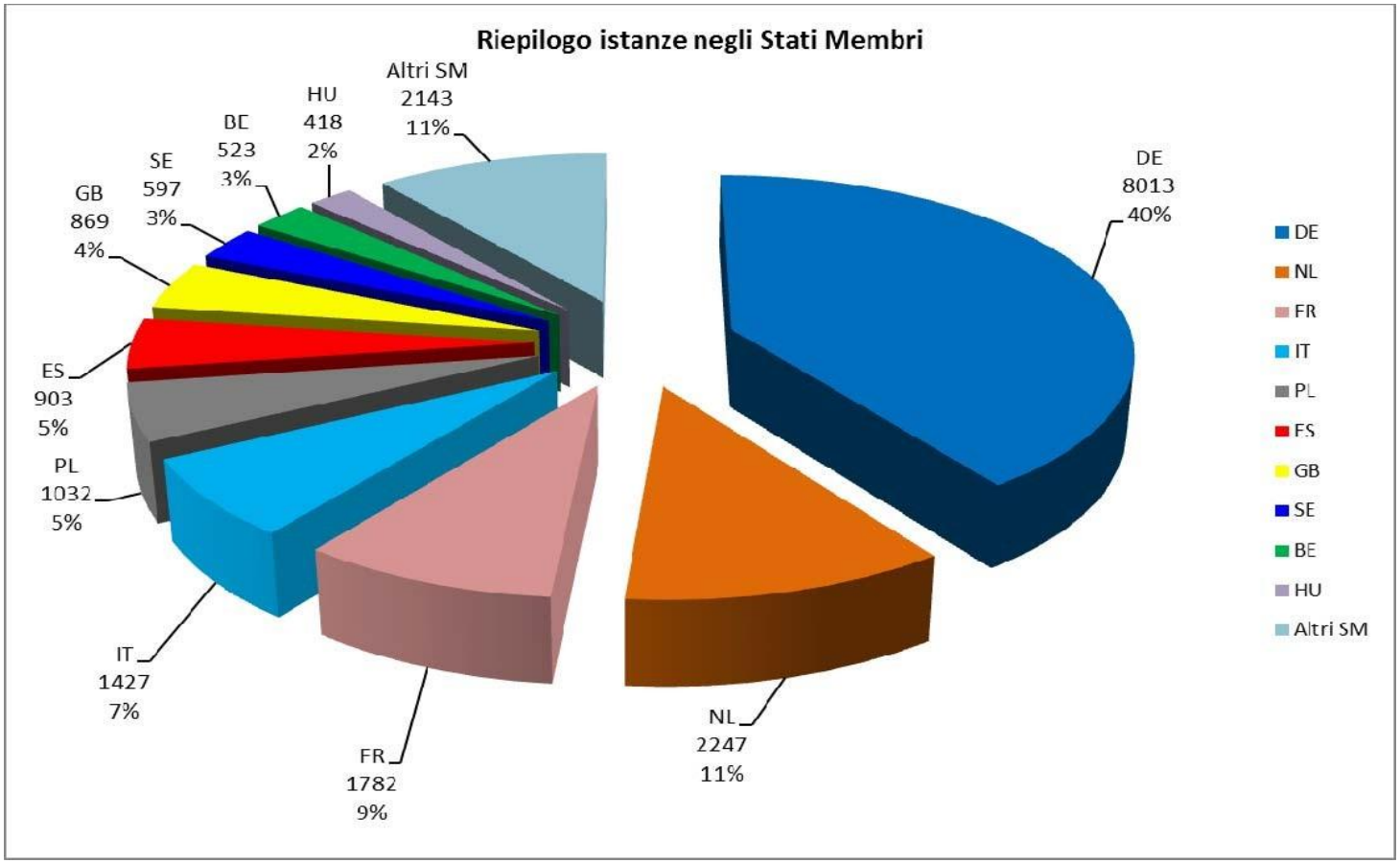

Dati nazionali dati al 18/11/2022

AEO	
Istanze presentate	2.238
Autorizzazioni rilasciate	1.699
Autorizzazioni sospese	4
Autorizzazioni revocate	268

I ruoli degli AEO nella supply chain

Tipologia operatori

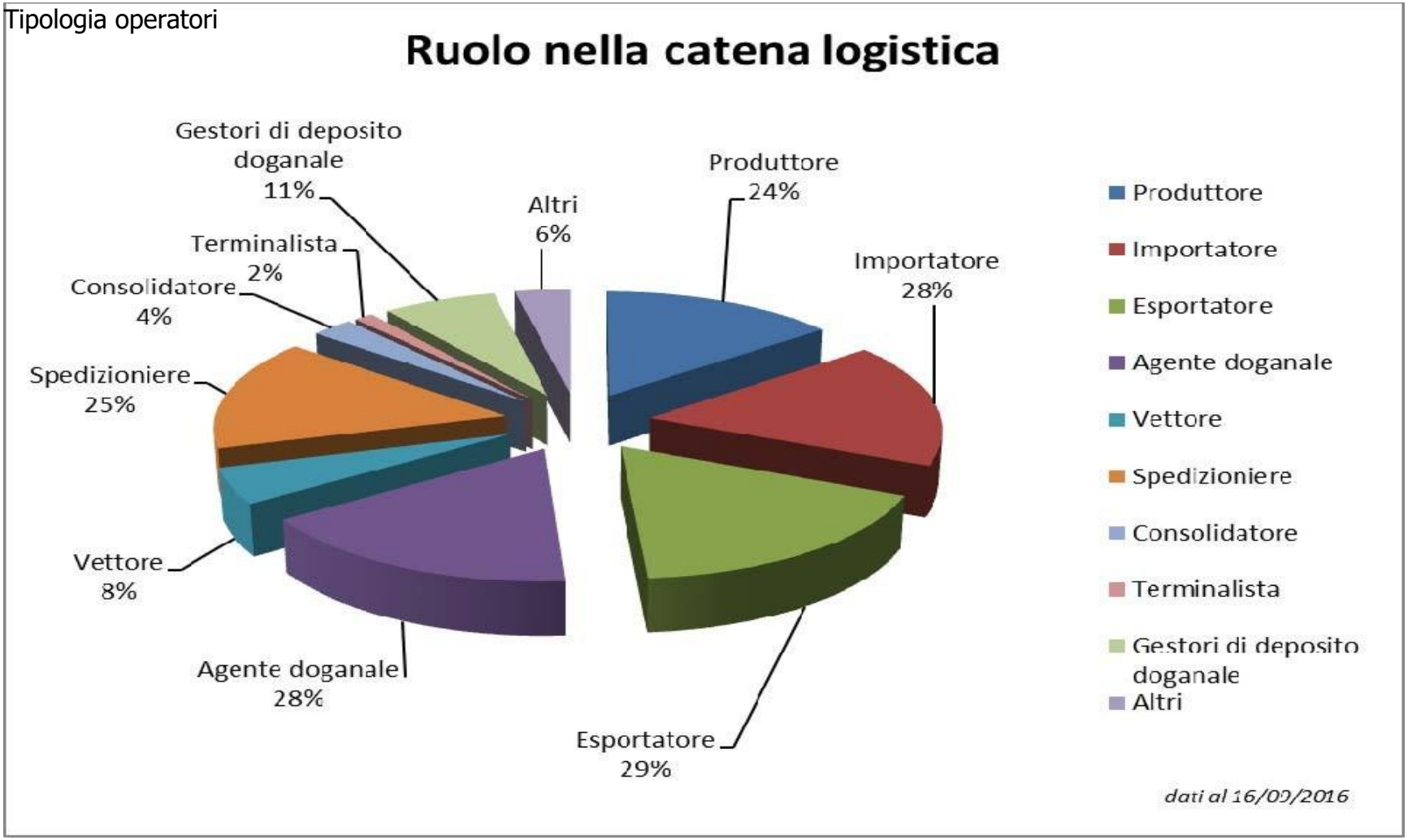

Riferimenti normativi

Quadro normativo previgente

-Regolamento Comunitario 648 del 2005 (che modifica il Reg. CE 2913/92 che istituisce il Codice Doganale Comunitario CDC);

-Regolamento Comunitario 1875 del 2006 (che modifica Reg. CE 2454/93 recante talune disposizioni del codice doganale comunitario DAC);

- Circolare dell' Agenzia Dogane n. 36/D del 28/12/2007, come modificata dalla Circ. 41/D del 30/12/2011.

Quadro normativo attuale

- Codice Doganale dell'Unione - Reg. (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CDU);

-Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (RD);

-Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (RE);

-Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT) – Reg. (UE) n. 341/2016;

-TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 (Orientamenti approvati 11/03/2016);

-Circolare 8/D del 19 aprile 2016.

Conclusione

Grazie per la vostra attenzione

Dott. Fabio Gargiulo

Il contenuto del presente documento è riferibile esclusivamente all'autore e non impegna in alcun modo la responsabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli